

**Accordo di collaborazione
per la costituzione della *Joint Research Unit (JRU)* “EMSO-Italia”
volta al coordinamento di attività di ricerca e sviluppo nel settore
delle scienze marine quali contributo italiano
all’infrastruttura europea EMSO ERIC**

Con il presente atto fra le sotto elencate istituzioni, di seguito denominate Parti:

- **Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV)** - in persona del suo Presidente e legale rappresentante, Prof. Stefano Gresta;
- **Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR)** - in persona del suo Presidente e legale rappresentante, Prof. Luigi Nicolais;
- **Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN)** - in persona del suo Presidente e legale rappresentante, Prof. Fernando Ferroni;
- **Stazione Zoologica Anton Dohrn Napoli (SZN)** - in persona del suo Presidente e legale rappresentante, Prof. Roberto Danovaro;
- **Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale (OGS)** - in persona del suo Presidente e legale rappresentante, Prof.ssa Maria Cristina Pedicchio;
- **Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA)** - in persona del suo Presidente e legale rappresentante, Prof. Bernardo De Bernardinis;
- **Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA)** - in persona del suo Commissario e legale rappresentante, Prof. Federico Testa;
- **Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Scienze del Mare (CoNISMa)** - in persona del suo Presidente e legale rappresentante, Prof. Angelo Tursi.

PREMESSO CHE

- L’infrastruttura europea *European Multidisciplinary Seafloor and water-column Observatory (EMSO)*, presente nella *Roadmap* ESFRI dal 2006:
 - consiste in una rete multidisciplinare a scala europea di osservatori sottomarini per il monitoraggio, sia della parte bentonica e sedimentaria che della porzione pelagica - colonna d’acqua, di fenomeni ambientali rilevanti per la comprensione delle complesse interazioni tra la geosfera, la biosfera e l’idrosfera;
 - produce serie temporali di dati, anche trasmessi in tempo reale, di tipo geofisico, oceanografico, ambientale e biologico in grado di fornire informazioni su varie scale temporali;
 - raccoglie la partecipazione di istituti di ricerca indicati dai rispettivi paesi membri dell’Unione Europea (l’INGV per l’Italia) che hanno intenzione di contribuire allo sviluppo e mantenimento nel lungo termine dell’infrastruttura.
- In accordo con il Regolamento (CE) n. 723/2009 del Consiglio Europeo, EMSO ha avviato il processo per costituirsi in entità legale denominata EMSO ERIC (*European Research Infrastructure Consortium*) che coordinerà la costruzione e il funzionamento dell’infrastruttura di EMSO ERIC e avrà sede statutaria e coordinamento in Italia.
- L’Italia ha espresso il proprio sostegno a EMSO ERIC attraverso un ampio coinvolgimento della comunità scientifica nazionale, nonché attraverso atti ufficiali di adesione da parte del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca (MIUR) che includono la firma, avvenuta il 12 Settembre 2012, del *Memorandum of Understanding* firmato da 10 Paesi, prodromo rispetto agli accordi intergovernativi dell’ERIC.
- Le Parti sono istituzioni pubbliche di ricerca e consorzi pubblici da tempo impegnati nella realizzazione di infrastrutture di ricerca e hanno competenze coerenti con le finalità della infrastruttura europea di

ricerca EMSO ERIC e hanno sviluppato rilevanti attività di ricerca multidisciplinare e interdisciplinare sul monitoraggio marino a carattere fortemente internazionale.

- Le Parti in larga misura hanno aderito a una serie di attività promosse in collaborazione con l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), tra le quali EMSO-MedT.
- Le Parti riconoscono l'alto valore scientifico, sociale ed economico delle scienze marine e il suo ruolo nell'agenda politica internazionale e manifestano il proprio interesse al rafforzamento della ricerca scientifica in questa area tematica interdisciplinare.
- Le Parti hanno consolidate basi di dati, nonché attività di varia natura in essere, che potrebbero costituire parte del contributo nazionale alla costruzione e al funzionamento di EMSO ERIC.
- Lo schema di convenzione per le sovvenzioni del Programma Quadro europeo per la Ricerca e l'Innovazione Horizon2020 (2014-2020) prevede la forma della *Joint Research Unit* (JRU) quale partnership fra diverse entità legali basata su un accordo che non prevede la costituzione di un autonomo soggetto di diritto.
- Una JRU non può aderire a contratti con la Commissione Europea ma, in virtù dell'art.14 *Grant Agreement* di Horizon 2020, un membro della JRU può agire da contraente e associare a sé come terze parti gli altri membri della JRU nonché trasferire loro i contributi europei sulla base dell'accordo di JRU in atto.

TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1 – Premesse

- 1.1 Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale nonché presupposto essenziale e inscindibile del presente atto.

Art. 2 – Oggetto

- 2.1 Con il presente atto le Parti si impegnano formalmente a collaborare per lo svolgimento di attività di ricerca comuni, attraverso la costituzione di una JRU denominata EMSO-ITALIA.
- 2.2 EMSO-ITALIA ha lo scopo di promuovere e facilitare l'adesione Italiana alla costruzione dell'infrastruttura EMSO, favorendo un'ampia partecipazione della comunità scientifica nazionale e ritorni d'investimento nel nostro Paese.
- 2.3 EMSO-ITALIA realizzerà il coordinamento delle attività e il supporto all'organizzazione del contributo italiano al consorzio europeo EMSO ERIC anche attraverso la ricognizione e la sistematizzazione di risorse dei membri della JRU, anche rendicontabili come contributo *in kind* a EMSO ERIC, che le Parti si impegnano a indicare entro sessanta giorni dall'adesione a EMSO-ITALIA.
- 2.4 EMSO-ITALIA potrà altresì svolgere attività relative alla fase di costruzione dell'infrastruttura definite in successivi specifici piani operativi adottati di comune accordo tra le parti e in particolare potrà partecipare a programmi di finanziamento europei, tra i quali Horizon2020 (2014-2020), che prevedano attività finalizzate alla costruzione dell'infrastruttura di ricerca o al suo uso scientifico e tecnologico.

Art. 3 - Attività delle Parti

- 3.1 Le attività di cui al presente Accordo saranno disciplinate nel dettaglio da successivi specifici e periodici piani di attività della JRU EMSO-ITALIA, concordati tra le Parti secondo i rispettivi ordinamenti e nei quali saranno definite le attività svolte globalmente dalla JRU e quelle di interesse di ciascuna delle Parti.
- 3.2 Nell'ambito del presente Accordo potranno essere svolte attività finalizzate a:

- 3.2.1 perseguire una più efficace valorizzazione delle competenze, delle basi di dati e delle risorse di calcolo di ciascuna delle Parti attraverso la loro condivisione;
- 3.2.2 coordinare le attività nazionali e fornire supporto al MIUR e ad altri Ministeri nell'organizzazione dell'adesione Italiana a EMSO ERIC;
- 3.2.3 svolgere azioni tese a rafforzare il contributo complessivo italiano nell'ambito di EMSO ERIC;
- 3.2.4 promuovere un'azione di sistema per l'integrazione della ricerca scientifica italiana, favorendo nuove adesioni a EMSO-ITALIA con le modalità definite nel successivo art.4.4;
- 3.2.5 promuovere la formazione e l'attività di ricerca congiunta nel campo delle scienze marine allo scopo di contribuire al rafforzamento della ricerca scientifica Italiana nel settore;
- 3.2.6 promuovere il trasferimento tecnologico e svolgere attività di divulgazione scientifica e comunicazione nel campo delle scienze marine;
- 3.2.7 promuovere e coordinare l'integrazione di ulteriori osservatori Regionali nella componente infrastrutturale nazionale della rete di osservatori EMSO;
- 3.2.8 consolidare, rafforzare ed espandere il contributo italiano alla infrastruttura di ricerca europea EMSO partecipando ai bandi di Horizon2020 e ad altri bandi dedicati alle infrastrutture a livello trans-nazionale, nazionale e regionale.

Art. 4 – Recesso, adesione ed esclusione dalla JRU

- 4.1 Le Parti hanno il diritto di recedere dal presente Accordo, motivandone le ragioni, mediante PEC inviata al Coordinatore della JRU dal legale rappresentante dell'istituzione o suo delegato e con un termine di preavviso di 30 giorni.
- 4.2 In caso di recesso, il rapporto con JRU ed i relativi obblighi tra le Parti resteranno comunque validi, fino alla completa realizzazione delle attività previste dai progetti attivati e non ancora conclusi in cui la parte recedente abbia acconsentito a partecipare.
- 4.3 In caso di grave inadempienza di una delle parti rispetto all'accordo o di successivi/eventuali regolamenti collegati ed approvati dalle parti, l'Assemblea Generale della JRU può deciderne l'esclusione, previo parere favorevole di una maggioranza di due terzi dei componenti dell'Assemblea Generale. Tale decisione va comunicata per iscritto dal Coordinatore alla parte interessata.
- 4.4 Altre istituzioni pubbliche di ricerca o consorzi a prevalenza pubblica, o enti privati impegnati in attività di ricerca e sviluppo nell'ambito del monitoraggio marino e coerenti con le finalità generali della JRU, possono richiedere l'adesione ad EMSO-ITALIA, cui potranno essere ammessi con atti separati, previo parere favorevole di una maggioranza di due terzi dei componenti dell'Assemblea Generale, di cui all'art. 7.

Art. 5 – Obblighi delle Parti

- 5.1 Le Parti si obbligano a svolgere le attività di rispettiva competenza secondo le modalità previste nell'Articolo 3 mettendo a disposizione le risorse umane e strumentali all'uopo necessarie.
- 5.2 Ciascuna parte sarà responsabile dei danni eventualmente causati a terzi nello svolgimento delle attività previste a suo carico dai progetti e pertanto si impegna a sollevare le altre parti da ogni responsabilità al riguardo.

Art. 6 - Gestione delle attività

- 6.1 Per la realizzazione delle attività di cui al precedente art.3 da parte della JRU EMSO-ITALIA, le Parti convengono di avvalersi dell'operato:
 - dell' Assemblea Generale (art.7);
 - del Coordinatore (art.8).

Art. 7 - L'Assemblea Generale

- 7.1 L'Assemblea Generale è l'organo di governo della JRU EMSO-ITALIA.
- 7.2 L'Assemblea Generale è costituita da un numero di membri pari a quello delle istituzioni partecipanti, aventi diritto di voto, ed è presieduta dal Coordinatore.
- 7.3 Ciascuna della Parti nomina in sua rappresentanza un membro dell'Assemblea nonché un *alternate* che sostituisce il membro titolare in caso di un suo impedimento.
- 7.4 Dipendenti e collaboratori delle Parti possono partecipare all'Assemblea Generale senza diritto di voto e in qualità di esperti, in base a specifiche richieste di membri dell'Assemblea Generale stessa.
- 7.5 L'Assemblea Generale delibera validamente a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, in caso di parità prevale il voto del Coordinatore definito nel successivo art.8.
- 7.6 Le Parti indicano i propri rappresentanti nell'Assemblea Generale contestualmente alla loro adesione alla JRU. La composizione dell'Assemblea Generale all'atto della costituzione della JRU è quindi riportata in Allegato 1. Eventuali sostituzioni dovranno essere comunicate mediante PEC al Coordinatore dal rappresentante legale della Parte o suo delegato senza costituire modifica sostanziale del presente atto.
- 7.7 L'Assemblea Generale si occupa di:
- 7.7.1 proporre accordi e *Memorandum of Understanding* con altre JRU, organizzazioni o entità pubbliche e private che abbiano un impatto positivo e significativo su scopi e attività della JRU EMSO-ITALIA definiti nei precedenti articoli;
 - 7.7.2 approvare richieste di nuova adesione;
 - 7.7.3 adottare regolamenti, linee guida e prendere le decisioni necessarie per assicurare l'efficacia della JRU nel perseguire i propri obiettivi;
 - 7.7.4 favorire e prendere atto della partecipazione delle Parti della JRU a proposte progettuali nei casi in cui ci si voglia avvalere di competenze presenti tra i membri della JRU;
 - 7.7.5 approvare il rapporto annuale delle attività della JRU presentato dal JRU Manager, secondo quanto stabilito nel successivo art.8.4;
 - 7.7.6 votare ogni materia portata all'attenzione dell'Assemblea da una sua rappresentanza pari ad almeno il 30% delle Parti;
 - 7.7.7 predisporre e approvare i verbali delle riunioni.
- 7.8 L'Assemblea Generale viene convocata dal Coordinatore almeno due volte all'anno oppure viene convocata dal Coordinatore quando almeno un terzo dei suoi componenti ne fa richiesta.
- 7.9 Nei casi indicati nei punti 7.7.2, 7.7.4 e 7.7.5, l'Assemblea Generale può deliberare anche in via telematica.
- 7.10 Il membri dell'Assemblea Generale se dipendenti di una delle amministrazioni che concorrono alla formazione della JRU, prestano la loro opera nel quadro del proprio contratto di lavoro.

Art. 8 - Coordinamento

- 8.1 Il coordinamento della JRU viene esercitato da:
- il Coordinatore;
 - il JRU Manager.
- Gli incarichi vengono assunti a titolo gratuito.
- 8.2 Il Coordinatore è nominato dall'INGV tra le persone esperte dei settori disciplinari di riferimento per EMSO sentita l'Assemblea Generale.
- 8.3 Il Coordinatore:
- 8.3.1 rappresenta la JRU nei confronti di terzi;

- 8.3.2 presiede l'Assemblea Generale;
- 8.3.3 nomina di concerto con l'Assemblea Generale il JRU Manager.
- 8.4 Il JRU Manager:
 - 8.4.1. predisporre, di concerto con il Coordinatore, il piano di attività su base annuale;
 - 8.4.2. predisporre, di concerto con il Coordinatore, il rapporto annuale delle attività;
 - 8.4.3. partecipa all'Assemblea Generale senza diritto di voto, laddove il diritto di voto non venga conferito dalla rappresentanza di una delle Parti;
 - 8.4.4. in accordo con il Coordinatore, predisporre e proporre all'Assemblea Generale per l'approvazione i regolamenti di funzionamento della JRU.
- 8.5 Il Coordinatore e il JRU Manager, se dipendenti da una delle amministrazioni che concorrono alla formazione della JRU, prestano la loro opera nel quadro del proprio contratto di lavoro e si impegnano ad eseguire diligentemente i compiti ad essi assegnati.
- 8.6 Il Coordinatore può avvalersi di un ufficio di segreteria composto da personale messo a disposizione dalle Parti e nominato secondo quanto previsto dalle Parti nel piano delle proprie risorse impegnabili nelle attività della JRU EMSO-ITALIA.

Art. 9 - Risorse

- 9.1. La JRU, per lo svolgimento delle attività potrà avvalersi di:
 - 9.1.1. risorse derivanti dalla partecipazione delle Parti a progetti nazionali, europei e internazionali;
 - 9.1.2. risorse in kind messe a disposizione, in via non esclusiva, da ciascuna delle Istituzioni coinvolte nella JRU.

Art. 10 – Gestione della proprietà intellettuale: conoscenze, apparecchiature e diritti di utilizzazione economica

- 10.1. Ciascuna Parte resta proprietaria delle conoscenze pregresse che vengono messe a disposizione delle altre per lo svolgimento delle attività.
- 10.2. Le conoscenze sviluppate congiuntamente nell'ambito di progetti o attività programmate costituiscono proprietà comune delle Parti che hanno contribuito al loro raggiungimento. L'accesso a tali conoscenze da parte delle altre Parti è concesso gratuitamente per la durata dell'accordo, salvo accordi specifici richiesti dalle Parti proprietarie
- 10.3. Ciascuna Parte è proprietaria dei beni dalla stessa acquistati con i contributi eventualmente erogati tramite la partecipazione alla JRU nell'ambito di attività progettuali; resta inteso che i beni in tal modo acquisiti vengono comunque messi a disposizione per i suoi futuri eventuali sviluppi.
- 10.4. Ciascuna Parte è altresì proprietaria degli eventuali diritti di utilizzo economico, ivi incluso quello di brevettare, conseguenti ad attività svolte autonomamente; nel caso di attività congiuntamente svolte dalla JRU EMSO-ITALIA gli eventuali diritti di utilizzazione economica, ivi incluso quello di brevettare, spetteranno congiuntamente alle Parti interessate e saranno regolati da specifici accordi.

Art. 11 – Miscellanea

- 11.1. La costituzione di una JRU non prefigura alcun rapporto associativo, societario, consortile o simile tra le Parti, ciascuna delle quali conserva la propria autonomia giuridica ed economica ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali.
- 11.2. Le Parti si riservano inoltre di specificare in ulteriori accordi di variazione o integrazione la disciplina prevista nel presente Accordo. Ogni eventuale variazione o integrazione del presente Accordo non avrà efficacia se non stipulata per iscritto e con il consenso unanime di tutte le Parti.

Art. 12 - Foro Competente

- 12.1 Per qualunque controversia relativa all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente Accordo le Parti stabiliscono la competenza esclusiva del Foro di Roma.

Art. 13- Spese ed oneri fiscali

- 13.1 Il presente accordo sconta l'imposta di bollo in base al D.P.R. n. 642 del 26/10/1972 e sue successive modifiche ed integrazioni

Art.14 - Validità del presente atto

- 14.1. Il presente Accordo entra in vigore dall'ultima sottoscrizione e cesserà ogni effetto decorsi 5 (cinque) anni dalla stipula e potrà essere rinnovato per altri 5 (cinque) anni mediante consenso scritto delle Parti.
- 14.2. Resterà comunque valido fino alla completa realizzazione delle attività previste da eventuali Progetti acquisiti tramite dalla JRU EMSO-ITALIA e non ancora conclusi alla data di scadenza del presente Accordo.
- 14.3. Qualora venissero a mancare i presupposti per la continuazione delle attività della JRU o non dovessero sussistere più le condizioni perché possa continuare a raggiungere i propri scopi, la JRU potrà in qualsiasi momento cessare la propria attività, concludendo ogni rapporto con le parti. La decisione di cessazione dovrà essere approvata da almeno due terzi dei componenti dell'Assemblea Generale. L'accordo sarà altresì valido ed avrà effetto sino alla completa verifica amministrativa contabile effettuata dagli enti finanziatori.

Letto, approvato e sottoscritto.

Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV)

Nome e cognome	Prof. Stefano Gresta
Data	
Firma	

Versione finale

Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR)

Nome e cognome	Prof. Luigi Nicolais
Data	
Firma	

Versione finale

Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN)

Nome e cognome	Prof. Fernando Ferroni
Data	
Firma	

Versione finale

Stazione Zoologica Anton Dohrn Napoli (SZN)

Nome e cognome	Prof. Roberto Danovaro
Data	
Firma	

Versione finale

Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale (OGS)

Nome e cognome	Prof. Maria Cristina Pedicchio
Data	
Firma	

Versione finale

Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA)

Nome e cognome	Prof. Bernardo De Bernardinis
Data	
Firma	

Versione finale

Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA)

Nome e cognome	Prof. Federico Testa
Data	
Firma	

Versione finale

Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Scienze del Mare (CoNISMa)

Nome e cognome	Prof. Angelo Tursi
Data	
Firma	

Allegato 1**Composizione dell'Assemblea Generale all'atto della costituzione della JRU**

PARTE	RAPPRESENTANTE	ALTERNATE
Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV)	Paolo Favali	Francesco Italiano
Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR)	Stefania Sparnocchia	Giuseppa Buscaino
Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN)	Speranza Falciano	Giacomo Cuttone
Stazione Zoologica Anton Dohrn Napoli (SZN)	Vincenzo Saggiomo	Fabrizio Vecchi
Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale (OGS)	Vanessa Cardin	Paola Del Negro
Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA)	Franco Andaloro	Teresa Romeo
Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA)	Emanuela Fanelli	Alcide Giorgio di Sarra
Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Scienze del Mare (CoNISMa)	Giorgio Budillon	Pierpaolo Falco